

VIII. ITALIA

VIII.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ITALIANA

promulgada el 27 de diciembre de 1947

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 2

La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el seno de las formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social.

Art. 3

Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personales y sociales.

Constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS

TÍTULO III

De las relaciones económicas

Art. 37

La mujer trabajadora tendrá los mismos derechos y, a igualdad de trabajo, la misma retribución que el trabajador. Las condiciones de trabajo deberán permitir a la mujer el cumplimiento de su misión familiar esencial y asegurar a la madre y al niño una protección especial adecuada.

La República establecerá el límite máximo de edad para el trabajo asalariado.

La República protegerá el trabajo de los menores con normas especiales y les garantizará, para trabajos iguales, el derecho a la igualdad de retribución.

TÍTULO IV

De las relaciones políticas

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (3).

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

[*(3) Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).*]

VIII.2. LEGISLACIÓN

A) ESTATAL

Aa) Leyes

Legge 24 Dicembre 2007, n.247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Pubblicata: Gazzetta.Ufficiale 29.12.2007, N. 301

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs2/2007/lexs_434015.html

Legge 1 marzo 2006 n. 67

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

Pubblicata: Gazzetta Ufficiale 06.03.2006, N. 54)

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previousPage=mg_14_7&contentId=LEG53120

Legge 25 Giugno 1993, n.205

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Pubblicata: Gazzetta Ufficiale 26.06.1993 N. 148

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1993/lexs_322630.html

Legge 14 Marzo 1985, n.132

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

Pubblicata: Gazzetta Ufficiale 15.04.1985 N. 89 Suppl. Ord.

Legge 09 Dicembre 1977, n.903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Pubblicata: Gazzetta Ufficiale 17.12.1977 N. 343

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1977/lexs_258740.html

Legge 13 Ottobre 1975, n.654

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Pubblicata: Gazzetta Ufficiale 23.12.1975 N. 337 Suppl. Ord.

Legge 13 Luglio 1966, n.656

Adesione ai seguenti atti internazionali e loro esecuzione: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 14 dicembre 1960; protocollo che istituisce una commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra stati parti della convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962

Pubblicata: Gazzetta Ufficiale 26.08.1966 N. 211

Legge 06 Febbraio 1963, n.405

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1938

Pubblicata: Gazzetta Ufficiale 06.04.1963 N. 93

Ab) Decretos

Decreto Legislativo 06 Novembre 2007, n.196

Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Pubblicata: Gazzetta Ufficiale 09.11.2007 N. 261 Suppl. Ord.

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs2/2007/lexs_433982.html

Comunicato: 'rettifica'

Titolo: Comunicato relativo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante: «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura». (Decreto legislativo pubblicato nel S.O. n. 228/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2007).

Pubblicato: Gazzetta Ufficiale 18.01.2008 N. 15

<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/15/5.htm>

Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n.198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Pubblicato: Gazzetta Ufficiale 31.05.2006 N. 125 Suppl. Ord.

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs2/2006/lexs_426370.html

Decreto Legislativo 30 Maggio 2005, n.145

Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

Pubblicato: Gazzetta Ufficiale 27.07.2005 N. 173

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05145dl.htm>

Decreto Legislativo 2 agosto 2004 n. 256

Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonché in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Pubblicato: Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2004 N. 244

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previousPage=mg_14_7&contentId=LEG47964

Decreto Legislativo 09 Luglio 2003, n.215

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Pubblicato: Gazzetta Ufficiale 12.08.2003 N. 186

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03215dl.htm>

Decreto Legislativo 09 Luglio 2003, n.216**Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.**

Pubblicato: Gazzetta Ufficiale 13.08.2003 N. 187

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03216dl.htm>

Decreto-Legge 26 Aprile 1993, n.122

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Pubblicato: Gazzetta Ufficiale 27.04.1993 N. 97

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1993/lexs_321933.html

* * *

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 215**Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.****Preambolo**

.../....

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

Art. 2. Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;

f) assistenza sanitaria;

g) prestazioni sociali;

h) istruzione;

i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a carat-

teristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

Art. 4. Tutela giurisdizionale dei diritti

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

6. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. Legittimazione ad agire

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento.

2. L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità provvede annualmente all'aggiornamento del registro.

Art. 7. Ufficio per il contrasto delle discriminazioni

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevanza statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

5. L'ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 è determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8. Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1 marzo 2002, n. 39.

2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

* * *

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216 (GU n. 187 del 13/08/2003)

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Preambolo

.../...

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Art. 2. Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone porta-

trici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 4. Tutela giurisdizionale dei diritti

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. Legittimazione ad agire

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6. Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.

Art. 7. Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

* * *

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145 (GU n. 173 del 27/07/2005)

Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

Preambolo

.../...

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto integra le disposizioni già vigenti in materia di attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Art. 2. Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

1. All'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.»

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-ter. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.»

d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,»;

- e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono inserite le seguenti: «, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita.»;
- f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

Art. 3. Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

1 . All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma.»;
- b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».

2 . Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita.».

* * *

B) LEGISLACIÓN REGIONAL

CALABRIA

Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25

Statuto della Regione Calabria

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexr/2004/lexr_44687.html

Pubblicazione: GU n. 006 Serie Speciale N. 3 del 12/02/2005 - BU Calabria n. 019 S. STR. N. 6 del 16/10/2004

Titolo I.- Principi Fondamentali

Art. 1. La Regione Calabria

1 . La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea.

2 . La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione europea.

.../...

Art. 2. Principi e finalità

1 . La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2 . La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
- c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
- d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

.../...

h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;

.../...

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;

FRIULI-VENEZIA-GIULIA

Legge 04 Marzo 2005, n.5

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexr/2005/lexr_45257.html

Pubblicazione: GU n. 030 SERIE SPECIALE N. 3 del 30/07/2005 - BU Friuli Venezia Giulia n. 010 S. STR. N. 1 del 09/03/2005

Capo I.- Finalità e destinatari

Art. 1. Finalità e principi

1 . Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall'art. 2, comma 1, condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

2. Le politiche della Regione sono finalizzate a:
- eliminare ogni forma di discriminazione;
 - garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
 - garantire pari opportunità di accesso ai servizi;
 - promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
 - favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
 - garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità;
 - assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori.
- .../...

Capo III.- Discriminazione e protezione sociale

Art. 13. Misure contro la discriminazione

1 . La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998.

2 . Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, e in conformità al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'art. 10.

3 . Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all'albo regionale e a esse concorrono il difensore civico e il tutore dei minori.

4 . Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'albo regionale.

5 . Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.

LAZIO

Legge Statutaria 11 Novembre 2004, N. 1

«NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO»

Titolo I.- Principi Fondamentali

Art. 6. Diritti e valori fondamentali

- La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.
- Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa ed indipendente nell'ambito familiare e sociale.
- Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- .../...
- Riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.
- Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.
- Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.

LIGURIA

Statuto della Regione Liguria

Testo coordinato dello Statuto della Regione Liguria

http://www.regione.liguria.it/ente/1_stat/testo_coordinato_stat.pdf

Legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 coordinata con la legge statutaria 5 ottobre 2007 n.1.

Avvertenza: il testo coordinato è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo dell'Assemblea Legislativa della Liguria.

Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

La legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4 maggio 2005 n. 4 Parte I.

La legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 è pubblicata nel presente numero del Bollettino Ufficiale Parte I.

Capo I.- Disposizioni generali

Articolo 2. Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale

1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà.

.../...

LOMBARDIA

Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&rebuildtree=1&selnode=lrst2008051400001&iddoc=lrst2008051400001&testo=uguaglianza&view=showsum

Pubblicazione: BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008

Titolo I.-Principi Generali

Art. 1. (La Regione Lombardia)

1. La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.

.../...

Art. 2. (Elementi qualificativi della Regione)

1. La Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.

2. La Regione promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.

.../...

MARCHE

Legge Statutaria 8 Marzo 2005, N. 1

Statuto della Regione Marche.- Coordinato con le modifiche ed integrazioni, che sono stampate con caratteri distinti, apportate dalla Legge Statutaria 22 gennaio 2008, n. 2 (modifiche alla Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 «Statuto della Regione Marche»).

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 15/03/2005 n. 1 edizione speciale.

<http://www.regione.marche.it/Home/Settori/Istituzione/Statuto/tabid/62/Default.aspx>

Titolo I.- Principi fondamentali

Art. 3. Uguaglianza e differenza di genere

1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.

2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio – Assemblea legislativa e della Giunta.

PIEMONTE

Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n° 1

Statuto della Regione Piemonte

<http://www.regione.piemonte.it/urp/dwd/statuto.pdf>

Pubblicazione: BUR n. 09 - Supplemento straordinario n. 1 del 7 marzo 2005

Titolo I.- Principi Fondamentali

Art. 2. Autonomia e partecipazione

1. La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.

2. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

.../...

Art. 11. Diritti sociali

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.

2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.

3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.

.../...

Art. 13. Pari opportunità

1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.

2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.

PUGLIA

Statuto della Regione Puglia

<http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/statuto.pdf>

Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21.10.2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004

Titolo I.- Principi

Art. 1

1. La Puglia, nell'unità e indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese.

Art. 3

1. La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell'accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili.

TOSCANA

Legge 15 Novembre 2004, n. 63

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexr/2004/lexr_44794.html

Pubblicazione: GU n. 010 SERIE SPECIALE N. 3 del 12/03/2005 - BU Toscana n. 046 del 24/11/2004

Capo I.- Principi Generali

Art. 1. Finalità

1. La Regione Toscana adotta, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione Toscana garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione Toscana garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Capo II.- Disposizioni in materia di formazione

Sezione I disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro

Art. 2. Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale

1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o, dell'identità di genere.

2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla legge regionale n. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

3. I transessuali e i «transgender» sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all'art. 21, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 32/2002.

UMBRIA

Legge Regionale 16 Aprile 2005, n. 21

Nuovo Statuto della Regione Umbria.

http://www.crumbria.it/mostra_atto.aspx?file=LR2005-21.xml

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 17 del 18/04/2005

Titolo II.- Principi Programmatici

Art. 5. Uguaglianza

1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la di - suguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.

3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l'autonomia, la libertà di accesso, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive.

4. La Regione assicura l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale.

5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficoltà.

VIII.3. JURISPRUDENZIA

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 306/2008

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE

.../...

Decisione del 29/07/2008 ; Deposito del 30/07/2008

Pubblicazione in G. U. 06/08/2008

Titolo

Straniero - Indennità di accompagnamento per inabilità - Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti reddituali previsti per l'ottenimento della carta di soggiorno - Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice 'a quo' - Ammissibilità della questione.

.../...

<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/massime/schedaMS.asp?Comando=LET&NoMS=32773&TrmT=discriminazioni&TrmL=>

Sentenza 253/2006

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

.../...

Decisione del 21/06/2006 ; Deposito del 04/07/2006

Pubblicazione in G. U. 12/07/2006

Titolo

Sent. 253/06 a. personalità (diritti della) - diritto all'orientamento e all'identità personale - legge della regione toscana - norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - ricorso del governo della repubblica - denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale - lamentato ingiustificato arricchimento di taluni soggetti a svantaggio di altri - censure generiche in relazione ad una intera legge contenente disposizioni eterogenee - inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 - recante norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - censurata in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 177, secondo comma, lettera l) , della Costituzione. Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare generiche doglianze in relazione ad una intera legge contenente disposizioni dal contenuto eterogeneo, in quanto destinate a regolare materie diverse (dalla politica del lavoro agli atti di disposizione del proprio corpo), senza individuare gli specifici contenuti normativi che si porrebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Atti oggetto del giudizio

legge della regione Toscana 15/11/2004 n. 63

.../...

<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/massime/schedaMS.asp?Comando=LET&NoMS=30555&TrmT=discriminazioni&TrmL=>

Sentenza 44/2004

Tipo giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

.../...

Decisione del 20/01/2004 ; Deposito del 27/01/2004

Pubblicazione in G. U. 04/02/2004

.../...

Previdenza e assistenza sociale - Cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace - Concessione del trattamento pensionistico privilegiato - Condizione che gli ordigni siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate «in occasione di esercitazioni combinate o isolate» - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/titoli/elenco.asp#parte>

Sentenza 372/2004

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

.../...

Decisione del 29/11/2004 ; Deposito del 02/12/2004

Pubblicazione in G. U. 09/12/2004

Titolo

Regione toscana - Statuto - Proposizioni con contenuto di «principi generali» e «finalità principali», particolarmente in tema di diritto di voto agli immigrati, convivenza fuori del vincolo matrimoniale, equilibrio ecologico, ambiente, patrimonio culturale, biodiversità, rispetto degli animali, patrimonio storico artistico e paesaggistico, sviluppo economico, competitività delle imprese, libertà di iniziativa economica, cooperazione - Ricorso del governo - Funzione di natura culturale o politica, ma non normativa - Carezza di idoneità lesiva - Inammissibilità delle questioni.

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=372&oCodGiudice=&AnnoDec=2004&TrmD=&TrmM=&tiposcheda=PM

Sentenza 346/2002

Tipo giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

.../...

Decisione del 08/07/2002 ; Deposito del 16/07/2002

Pubblicazione in G. U. 24/07/2002

Regione lombardia - Confessioni religiose - Realizzazione di edifici e attrezzature destinati al culto - Accesso ai contributi previsti - Condizione che le confessioni richiedenti abbiano regolato i loro rapporti con lo stato sulla base di intesa (ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della costituzione) - Contrasto con l'eguale libertà delle confessioni religiose e con l'eguaglianza dei singoli nel godimento della libertà di culto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/titoli/elenco.asp#parte>

Sentenza 391/2000

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

.../...

Decisione del 13/07/2000 ; Deposito del 28/07/2000

Pubblicazione in G. U. 02/08/2000

Titolo

Impiego pubblico - Corpo di polizia penitenziaria - Accesso ai ruoli - Requisiti - Possesso delle qualità morali e di condotta - Esclusione dal concorso di candidati in rapporto di parentela con persone condannate per taluni delitti (indicati all'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) - Riconducibilità delle condotte escludenti l'ammissione ai concorsi a soggetti estranei alle persone dei candidati - Irragionevole limitazione nell'accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. Tale disposizione, infatti, perpetua, irragionevolmente, la presunzione legislativa connessa al precedente requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, già oggetto di una pronuncia di accoglimento (sentenza n. 108 del 1994): la 'ratio' di tale decisione va dunque applicata al nuovo testo normativo, in quanto questo, in evidente contrasto

con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51, primo comma, Cost.), comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del candidato. - Con riguardo alla discrezionalità legislativa in tema di requisiti per l'accesso ai pubblici uffici, v. sentenze nn. 466/1997, 127/1996, 311/1996, 108/1994.

<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/massime/schedaMS.asp?Comando=LET&NoMS=25660&TrmT=discriminazioni&TrmL=>

VIII.4. DOCUMENTOS

• Comune di Roma

Protocollo d'intesa: «Contro tutte le discriminazioni: intesa Carfagna-Alemanno»

(21 ottobre 2009)

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/protocollo%20dintesa_carf_alemanno.pdf

La difesa della dignità della persona umana passa attraverso la lotta a ogni forma di discriminazione: di genere, per orientamento sessuale, orientamento religioso, razza ed etnia, età e disabilità. Per questa ragione il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, hanno firmato questa mattina un protocollo d'intesa per combattere i fenomeni discriminatori, che dà vita a iniziative educative e di sensibilizzazione ed istituisce l'Osservatorio cittadino contro le discriminazioni.

L'intesa prevede in un primo momento l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, composto da due membri del Dipartimento per le Pari Opportunità e due del Comune di Roma, al quale farà seguito la nascita dell'Osservatorio, che avrà i seguenti compiti: monitoraggio delle attività degli sportelli legali e delle associazioni che si occupano del problema delle discriminazioni, raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini ed elaborazione complessiva dei dati sul fenomeno.

Per il Ministro Carfagna, «l'Osservatorio darà una risposta concreta a chi chiede più attenzione, servirà a contrastare ogni forma di violenza con matrice discriminatoria. Ciò sottolinea come il governo e il Comune di Roma siano in prima linea per contrastare fenomeni odiosi, che ci auguriamo di azzerare». Il costo dell'operazione, ha spiegato Carfagna, sarà coperto dal Dipartimento per le Pari Opportunità, attraverso i fondi dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che metterà a disposizione anche il proprio Contact center.

Per l'intera durata del protocollo (tre anni, rinnovabile per altri tre e suscettibile di modifiche), Ministero e Comune si impegnano inoltre nella promozione di attività di formazione e informazione, momenti educativi per i ragazzi delle scuole, oltre alla realizzazione di iniziative che portino a momenti di contatto e confronto con le associazioni del settore.

L'obiettivo dell'intesa, ha concluso il sindaco Alemanno, è «difendere la persona umana nella sua totalità e stendere una rete protettiva contro tutte le forme di discriminazione».

• Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità

«COMUNICATO»

Avviso per la promozione dell'adozione di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. (Anno di riferimento: 2009). (09A12127) (GU n. 244 del 20-10-2009)

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/progetti_svantaggio_etnico/avviso_progetti.pdf

• Rapporto al Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Report sulle attività dell'UNAR per il 2007 non solo 'racconta' un pezzo di strada percorso verso una società più aperta ed inclusiva, ma indica anche il cammino che resta da fare perché i principi di uguaglianza, libertà e solidarietà posti a fondamento della Costituzione italiana trovino piena e sostanziale applicazione.

RAPPORTO 2007

«Un anno di attività' contro la discriminazione razziale»

(2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri)

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/II_Dipartimento/UNAR/Notizie/report_2007.pdf

• Relazione al Parlamento

La Relazione al Parlamento racchiude in sé tre obiettivi: evidenziare i risultati finora raggiunti nelle politiche di contrasto alle discriminazioni razziali ed etniche, far emergere le criticità esistenti e progettare nuovi interventi.

RELAZIONE 2007

«L'efficacia degli strumenti di tutela nel contrasto alle discriminazioni razziali»

(2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri)

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/II_Dipartimento/UNAR/Notizie/relazione_2007.pdf

VIII.5. DIRECCIONES WEB

Norme in rete (NIR)

<http://www.nir.it> >>

Gobierno italiano

<http://www.palazzochigi.it> >>

Gazzetta ufficiale

<http://www.gazzettaufficiale.it> >>

Ministerio de Justicia

<http://www.giustizia.it> >>

Camara

<http://www.camera.it/index.asp> >>

Senado

<http://www.senato.it/senato.htm> >>

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

<http://www.pariopportunita.gov.it/index.php>

La Corte costituzionale

<http://www.cortecostituzionale.it/>

Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvgl/welcome.act?dir=/rafvgl/cms/RAFVG/>

Lazio

<http://www.regione.lazio.it/web2/main/>

Liguria

<http://www.regione.liguria.it/>

Lombardia.

<http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx>

Marche

<http://www.regione.marche.it/>

Piemonte

<http://www.regione.piemonte.it/cms/>

Regione Puglia

<http://www.regione.puglia.it/>

Toscana

<http://www.regione.toscana.it/>

Umbria

<http://www.regione.umbria.it/canale.asp>